

Il giudice delegato

letta l'istanza con la quale Tota Ignazio ha chiesto omologarsi l'allegato piano del consumatore o in subordine disporsi la del patrimonio ex art. 14 ter L.3/12. ;

-esaminati gli atti;

- considerato che il ricorrente:

a) non e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quella proposta;

b) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad altri procedimenti di cui al presente ricorso;

c) ha fornito la documentazione prevista;

- ritenuta la competenza territoriale;

- vista la relazione del professionista nominato ex art.15 l. 3/12 ;
- ritenuto che la richiesta di omologazione del piano del consumatore non può essere accolta non sussistendo il requisito della fattibilità atteso che a fronte di un fabbisogno dichiarato di € 1.400,00 mensili per il sostentamento suo e della sua famiglia per il soddisfacimento dei crediti nella misura proposta(€ 15.414,38 da pagarsi con rate mensili di 308,00) su di un reddito netto mensile di € 1434,02.
- Ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 14 ter l. n. 3 del 2012;
- verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;
- ritenuto che appare opportuno nominare liquidatore lo stesso professionista nominato ex art.15 l.3/12.

P.Q.M.

Rigetta la richiesta di omologazione del piano del consumatore proposta da Tota Ignazio.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione;

nomina liquidatore la dott.ssa Lucia De Cosmo.;

stabilisce darsi idonea pubblicità del ricorso e del presente decreto a mezzo del liquidatore sul portale del Tribunale di Bari;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; fissa in € 1.400,00 il limite di quanto occorre al debitore ed alla sua famiglia per il mantenimento; manda al liquidatore per i compiti di cui all'art. 14 sexies l. n. 3 del 2012

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Bari, 27.3.2021

Il giudice delegato

dott. Nicola Magaletti